DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 2/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 gennaio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (E.N.P.A.I.A.), successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giovanni Casciani e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione E.N.P.A.I.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Giovanni Casciani*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. Sintesi della normativa di riferimento » 14

2. Generalità » 16

3. Attività istituzionali » 17

4. Le gestioni previdenziali: contributi e prestazioni ... » 18

5. Il Fondo per il trattamento di fine rapporto » 25

6. Il Fondo di previdenza » 26

7. L'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali » 28

8. La Gestione speciale del Fondo dei dipendenti consorziati » 31

9. Le gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici » 36

10. Il personale » 40

11. Le gestioni patrimoniali » 42

12. Il conto economico » 45

13. Lo stato patrimoniale » 48

14. I bilanci tecnici » 51

15. Considerazioni conclusive » 53

- Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in ordine alla gestione dell'esercizio 2002 della Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - con riferimenti, ove possibile, anche al precedente esercizio 2001, nonchè ai fatti più rilevanti intervenuti successivamente al 31 dicembre 2002, sino a data corrente.

Con determinazione n. 64/2002 del 12 novembre 2002 la Corte dei conti ha riferito sul risultato dell'ultimo controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2000 e 2001 [1].

L'E.N.P.A.I.A., sottoposto al controllo della Corte dei conti in applicazione del D.P.R. 13 giugno 1964, ne è rimasto assoggettato anche dopo la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, permanendo il perseguimento di fondamentali interessi prettamente pubblici della propria gestione, alimentata da un gettito parafiscale, nonchè in adesione alla specifica previsione di sindacato-referto contenuta nel citato decreto legislativo.

[1] V Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 118.

1. - Sintesi della normativa di riferimento

L'assetto normativo concernente la Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura è stato già ampiamente riferito nella precedente relazione presentata dalla Corte dei conti.

Si espone, quindi, di seguito una mera sintesi cronologica dell'evoluzione normativa in materia, connessa ai principali cenni storici dell'organizzazione dell'Ente.

Molteplici fonti normative disciplinano l'attività previdenziale dell'Ente in esame e la loro sintetica descrizione illustra, fra l'altro, le origini e l'evoluzione storica della organizzazione in considerazione.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l'Ente in questione è stato istituito nel 1937 come Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (CNAIAF), con il compito di gestire in forma mutualistica l'assicurazione contro le malattie in favore degli impiegati del settore agricolo.

Con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485 è stata attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico e contestualmente approvato lo Statuto.

Con L. 29 novembre 1962, n. 1655 la citata Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (CNAIAF) aveva assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.).

L'E.N.P.A.I.A. è stato poi classificato, ai sensi dell'art. 20 della L. 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti di notevole rilievo, venendo quindi successivamente trasformato in persona giuridica di diritto privato, in attuazione del noto D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo dell'art. 1 della legge di delega 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base della predetta e successiva normativa di riferimento l'ENPAIA comprende attualmente, oltre le gestioni ordinarie, una gestione speciale e due gestioni separate.

Le gestioni ordinarie comprendono il Fondo per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), il Fondo di previdenza (ripartito in rischio morte/invalidità e quota risparmio) e l'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali.

La gestione speciale è costituita dal Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali istituito in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata tra l'ENPAIA e l'Associazione di consorzi di bonifica in data 9 giugno 1971, con durata di anni 50.

Tale gestione, pur formando oggetto di un apposito rendiconto, è poi ricompresa nel bilancio generale dell'Ente.

Le due gestioni separate, nate recentemente, riguardano rispettivamente la previdenza obbligatoria dei periti agrari e degli agrotecnici, i cui Regolamenti di gestione sono stati approvati con decreti interministeriali del 25 marzo 1998.

Lo Statuto dell'ENPAIA, adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997, è stato approvato con decreto del 25 marzo 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze).

Trasformato in Fondazione di diritto privato, a norma del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'ENPAIA, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e successive modificazioni e integrazioni, ha lo scopo di gestire - secondo le norme del detto Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni - l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali, il trattamento di previdenza e l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

2. - Generalità

Nella precedente relazione è stata dettagliatamente descritta la composizione degli organi dell'ENPAIA con le rispettive competenze, per cui ci si limita in questa sede a ricordare che sono organi dell'Ente il Presidente ed il Vicepresidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, per ciascuna Gestione separata, il Comitato amministratore.

Tanto premesso riguardo agli organi, si rappresenta che il conto consuntivo della Fondazione per l'esercizio 2002 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 2003, con delibera n. 16/03.

Il Consiglio di amministrazione ha redatto il bilancio medesimo secondo la normativa contenuta al Titolo IV capi 1, 2, 3 e 4 delle Norme interne di contabilità e amministrazione.

Detto conto consuntivo, a differenza di quelli degli esercizi precedenti compilati in base al D.P. R. 18 dicembre 1979 n. 696, è stato redatto secondo lo schema di bilancio civilistico, avendo la Fondazione adottato per la tenuta della contabilità e per la stesura del bilancio i principi contenuti nel Regolamento delle Norme interne di contabilità e amministrazione, che erano state già da anni approvate dal Consiglio di amministrazione e cioè con delibera n. 31/97 del 17 luglio 1997.

Ciò stante, va espresso l'apprezzamento, come già indicato per il futuro nella precedente relazione, del passaggio al nuovo sistema contabile civilistico, la cui valenza acquisterà un'ulteriore maggiore rilevanza negli esercizi successivi a quello attuale del 2002, in quanto l'adozione di un diverso sistema contabile non rende possibile il completo raffronto con i dati dell'esercizio precedente, tenuto poi conto che non è stato predisposto un apposito quadro di raccordo e riconciliazione tra i dati dell'esercizio in esame e quelli del 2001.